



OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 TUEL 267/2000. CONTINGENTAMENTO DEL FLUSSO DEGLI AUTOBUS DA E PER IL BACINO SCIISTICO DELL'ALTO SANGRO.

ORDINANZA n. 6 del 30-01-2025 - (R.G. n. 8)

IL SINDACO

Dato atto che il comprensorio sciistico dell'Alto Sangro sta registrando, nella stagione invernale in corso, un notevole quotidiano afflusso turistico, proveniente in prevalenza dalla Campania e che, in particolare, nei fine settimana, a detto afflusso residenziale e semiresidenziale si somma la presenza di turismo quotidiano, che raggiunge dette località turistiche in autobus la mattina, per ripartire nel pomeriggio;

Dato atto che, detto fenomeno è favorito dalla vicinanza dell'*hinterland* campano, distante poco più di 100 km dal comprensorio turistico, oltre che da una campagna pubblicitaria spinta sui media (Facebook, Tiktok e simili);

Evidenziato che, quanto sopra, ha comportato, specialmente nel weekend del 18 e 19 gennaio 2025, la presenza sul territorio di oltre 200 autobus, con circa 10.000 turisti;

Dato atto che, sia il sistema della viabilità principale (SS17) che secondaria (strade comunali di Roccaraso), nonché il centro abitato di Roccaraso, non sono in grado di accogliere veicoli e persone in detti numeri, per evidente incapienza fisica dei luoghi;

Evidenziato che ciò ha comportato, inevitabilmente, il blocco della viabilità sulla SS17, in particolare sul territorio comunale di Roccaraso e, in generale, sull'intero comprensorio sciistico dell'Alto Sangro, interessando anche i comuni di Castel di Sangro, Rivisondoli, Pescocostanzo e Roccapia;

Dato atto che quanto sopra ha determinato un evidente pericolo per la pubblica e privata incolumità, con impossibilità di garantire il corretto flusso veicolare da e per il comprensorio sciistico dell'Alto Sangro, sia dei veicoli privati che, soprattutto, dei mezzi di soccorso;

Ritenuto che, in simili circostanze, debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire e contrastare le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, anche con riferimento alla sicurezza della viabilità e della circolazione stradale;

Rilevato che, detta problematica, anche su impulso degli amministratori locali di detti territori, è stata oggetto di trattazione di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, appositamente convocato, anche ai sensi e gli effetti dell'art. 54 comma 5 del TUEL 267/2000, dal Prefetto di L'Aquila nelle giornate del 28 e 29 gennaio 2025, nel corso del quale si è condiviso di contingentare, con ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, tutti i giorni di sabato e domenica fino al prossimo 2 marzo, il flusso degli autobus da e per il bacino sciistico dell'Alto Sangro e, in particolare, di limitarne l'accesso, a targhe alterne, nel numero massimo di n. 100 mezzi al giorno;

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che legittima il Sindaco ad adottare con atto motivato, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuto acquisito l'assenso preventivo della Struttura ANAS territorialmente competente all'adozione delle misure di contingentamento previste nel presente provvedimento e ciò nella precitata sede del Comitato prefettizio;

Dato atto che lo schema del presente provvedimento, ai sensi del citato art. 54 comma 4 del TUEL 267/2000, è stato preventivamente comunicato al Prefetto della Provincia di L'Aquila, come previsto per legge, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari per la sua attuazione;

Visti e richiamati:

- ✓ il Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;
- ✓ il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive modifiche;
- ✓ il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 54;
- ✓ la Legge 241/90 e smi;
- ✓ lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi formulati in premessa, **tutti i giorni di sabato e domenica fino al prossimo 2 marzo 2025**, il contingentamento del flusso degli autobus da e per il bacino sciistico dell'Alto Sangro (Comuni di Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccaraso) e, in particolare, di limitarne l'accesso, a targhe alterne, nel numero massimo di n. 100 mezzi al giorno, da regolamentare mediante prenotazione su apposita area dedicata del sito istituzionale del Comune di Roccaraso secondo le modalità indicate su <https://forms.gle/kW6WefmHmPxTwPET6>;

DEMANDA

alle Forze dell'Ordine, in accordo tra loro e per le rispettive competenze, il controllo del rispetto della presente ordinanza, nonché la gestione operativa del flusso degli autobus, individuando all'uopo idonee misure, in raccordo con i Sindaci e gli uffici comunali competenti.

DISPONE

- ✓ l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- ✓ è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza;
- ✓ che la presente ordinanza sia resa nota ai cittadini, agli enti interessati ed agli operatori turistici, anche a mezzo degli organi di informazione per garantire una comunicazione tempestiva;
- ✓ la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente;
- ✓ il controllo del rispetto del provvedimento è effettuato, ognuno per le proprie competenze, dalle Forze dell'Ordine;
- ✓ il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art.650 c.p., ovvero altre misure sanzionatorie previste per legge;
- ✓ la trasmissione per gli adempimenti di competenza a:
 - Prefettura di L'Aquila;

- Questura di L'Aquila,
- Provincia di L'Aquila;
- Comando Provinciale Carabinieri di L'Aquila;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di L'Aquila;
- ANAS Spa, compartimento Abruzzo e Molise;
- ai Comuni di Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivinondoli e Rocca Pia ai fini dell'adozione dei provvedimenti connessi e conseguenziali;

Rende noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 104/2010, o, in alternativa, il ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 ss. DPR n.1199/1971.

Roccaraso, data del protocollo

IL SINDACO

Dott. Francesco Di Donato

